Protocollo in materia di Previdenza Complementare Integrativa nel Settore STUDI PROFESSIONALI

In data 20 dicembre 2006 presso la Sede delle strutture bilaterali C.A.DI.PROF. e Fondoprofessioni in Roma Viale Pasteur 65

TRA

La Confprofessioni Rappresentata da Gaetano Stella
La Confedertecnica Rappresentata da Enrico Stasi
La Cipa Rappresentata da Sergio Splendori

E

La Filcams – CGIL Rappresentata da Piero Marconi
La Fisascat – CISL Rappresentata da Mario Piovesan
La Uiltucs – UIL Rappresentata da Antonio Vargiu

VISTO

L'articolo 20 *"Previdenza Integrativa"* del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali "Testo Unico" del 3 maggio 2006.

CONSIDERATO

Quanto disposto dal D. Lgs n° 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni in materia di disciplina delle forme di Previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari.

PRESO ATTO

Delle sue successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla Legge 8 agosto 1995, dal D. Lgs n° 252 del 5/12/2005 nonché da quanto deliberato dalla COVIP in data 31 ottobre 2006, che hanno riformato il sistema pensionistico complementare

ALLO SCOPO

Di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti del Settore Studi Professionali, Settore nel quale i giovani rappresentano la maggioranza degli occupati.

HANNO CONVENUTO

Di costituire, entro il 31 dicembre 2006, un Fondo di previdenza complementare (di seguito per brevità denominato "Fondo"), impegnandosi a predisporre, nello stesso termine l'Atto Costitutivo ed il Regolamento attuativo nonché a completare le formalità amministrative

necessarie. Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:

1) Il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale sulla base dei contributi dovuti e versati e aumentati dei rendimenti realizzati, secondo le previsioni del Regolamento.
2) Lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti di datori di lavoro appartenenti al Settore Studi Professionali e i relativi datori di lavoro. E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da Settori affini. Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali
3) L'associazione dei lavoratori al Fondo avverrà mediante adesione volontaria o in base a quanto previsto dal D.Lgs. 252 del 5/12/2005, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti con le diverse tipologie d'impiego e classificati in uno dei livelli e/o categorie di cui al CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.
4) Il lavoratore che aderisce al Fondo, in aggiunta al conferimento del trattamento di fine rapporto, ha diritto, a decorrere dal periodo di paga del mese di ottobre 2007 in poi, ad un contributo del datore di lavoro nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.
 Il lavoratore ha la possibilità di aumentare la contribuzione, oltre a quella minima, per quote percentuali incrementali dello 0,25 percento.
 Le parti potranno incrementare la quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contrattazione per il rinnovo del CCNL, da avviare a partire dal mese di giugno 2007.
 Inoltre per i lavoratori con prima occupazione precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 124/1993 è previsto il versamento del 50% del T.F.R. maturando nell'anno, ferma restando la facoltà a conferire una quota fino al 100% del TFR maturando, mentre per i lavoratori con prima occupazione successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. 124/1993, è previsto per legge il versamento del 100% del T.F.R. maturando nell'anno.
 Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al Fondo (quota una tantum non utile ai fini pensionistici) al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a Euro 10 di cui 2 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.
 L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente Protocollo.
5) Per i datori di lavoro e per i lavoratori che al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare siano già aderenti sia a Fondoprofessioni che a C.A.DI.PROF., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20 del CCNL (Previdenza integrativa) la quota una tantum a titolo di iscrizione sarà a carico della struttura bilaterale individuata dalle parti. Tale struttura provvederà inoltre a sostenere le spese di gestione del Fondo per il primo anno di attività.
6) Il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti dalla contrattazione di II livello.
7) Il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come riferimento esclusivo per i dipendenti del Settore Studi Professionali. Pertanto le parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel Settore. Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui si dovessero prospettare difficoltà nello svolgimento di tale progetto.

8) Il Fondo, è costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti organi:
 - Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;
 - Consiglio di Amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica;
 - Collegio dei Revisori dei Conti composto pariteticamente.
9) Durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli organi del Fondo.
10) Le parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali, Nazionale e Regionale, potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori.

NORMA FINALE

Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente protocollo, richieste dagli organi di Vigilanza competenti, non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero protocollo ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.